



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati:

dott.ssa Antonella Pagetta	Presidente
dott. Francescopaolo Panariello	Consigliere rel.
dott. Fabrizio Amendola	Consigliere
dott.ssa Elena Boghetich	Consigliere
dott.ssa Vittoria Amirante	Consigliere

OGGETTO:
licenziamento per
superamento del periodo di
comporto - assenze per
malattia - imputabilità al
datore di lavoro - condotta
del lavoratore ininterrotta
del nesso causale fra
nocività delle mansioni e
malattia - conseguenze

Ud. 27/03/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. **9427/2024** r.g., proposto

da

██████████ elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,
rappresentato e difeso dagli avv.ti ██████████

ricorrente

contro

██████████ **spa**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elett.
dom.to in ██████████ Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti

controricorrente

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 347/2024 pubblicata in
data 23/02/2024, n.r.g. 1710/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/03/2025 dal
Consigliere dott. Francescopaolo Panariello.

RILEVATO CHE

1.- ██████████ era stato dipendente di ██████████ spa dal 2007 (dapprima
con contratto di apprendistato di 36 mesi, poi trasformato in contratto a
tempo indeterminato e qualifica di operaio di 3[^] livello previsto dal CCNL)
fino al 04/06/2019, quando era stato licenziato per superamento del periodo



di comporto (366 giorni di assenza in 36 mesi, superiori al periodo massimo di comporto di 365 giorni previsto dall'art. II, sez. IV, titolo VI del CCNL).

Impugnava stragiudizialmente il licenziamento, ritenuto illegittimo sotto diversi profili ed in particolare per avere la società computato anche assenze dovute a malattia imputabile all'attività lavorativa, in contrasto con quanto previsto dal CCNL e dalla giurisprudenza di legittimità, nonché per avere ommesso di fornire, entro venti giorni dalla richiesta, le informazioni necessarie per l'esatta conoscenza della situazione delle assenze per malattia a fronte di una prima sua richiesta del 22/04/2019 all'ufficio del personale e poi di una seconda, avanzata in data 02/05/2019 per il tramite dell'organizzazione sindacale cui aderiva. Deduceva che tale mancata informazione era contraria e buona fede e correttezza e gli aveva impedito di beneficiare del prolungamento del comporto previsto dall'art. 2, co. 13, sez. IV, titolo VI CCNL, nonché di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita prevista dall'art. 2, co. 21 CCNL cit.

Adiva pertanto Tribunale di Foggia per ottenere la declaratoria di nullità del licenziamento con la conseguente tutela integrale ai sensi dell'art. 18, co. 1, L. n. 300/1970; in subordine l'annullamento del licenziamento con la conseguente tutela reale c.d. attenuata ai sensi dell'art. 18, co. 4 e 7, L. n. 300/1970 e la condanna della società al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura massima di dodici mensilità.

2.- Costitutosi il contraddittorio, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria testimoniale e di un'espletata consulenza tecnica d'ufficio di tipo medico-legale, accoglieva la domanda subordinata, ritenendo insussistente il superamento del periodo di comporto in conseguenza della non computabilità di gran parte dei giorni di assenza dovuti a malattia di origine professionale e dunque in violazione dell'art. 2087 c.c.

L'ordinanza emessa a conclusione della fase c.d. sommaria, introdotta dalla legge n. 92/2012, veniva poi confermata con sentenza all'esito dell'opposizione proposta dalla società, che era rigettata.

3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello accoglieva il gravame interposto da [REDACTED] spa.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:



- a) ai fini della responsabilità del datore di lavoro per violazione dell'art. 2087 c.c., il lavoratore è tenuto a provare la nocività della mansione svolta ed il suo collegamento causale con la patologia contratta;
- b) nel caso di specie tali elementi non sono emersi dal compendio documentale e dalla prova testimoniale;
- c) si è palesata una profonda discordanza fra le deposizioni testimoniali delle avverse parti, che ben il Tribunale poteva e doveva superare con l'ausilio della documentazione depositata dalla società, assolutamente idonea a dirimere i dubbi sulle circostanze fattuali esposte nei rispettivi scritti difensivi;
- d) infatti, le schede di fabbricazione dei banchi di lavoro, risalenti a marzo 2010, ne attestano la precisa altezza, mai inferiore a cm. 85, anzi regolabile fra i cm. 85 e i cm. 165,8, quindi conformi non solo a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008, ma anche a quanto stabilito dallo standard UNI EN ISO 6385:2004 (doc. 4 fasc. [redacted] spa);
- e) l'altezza media dei banchi di lavoro è quindi di circa cm. 85, quindi maggiore di cm. 70 dedotti dal lavoratore e riferita dai testimoni da lui adottati;
- f) tale altezza consente una postura corretta per l'operatore come attestato anche dalla documentazione fotografica prodotta dalla società (doc. 14 fasc. [redacted] spa);
- g) è rimasta sfornita di prova la circostanza, dedotta dal lavoratore, secondo cui l'addetto stratificatore era chiamato a spostare sagome di notevole peso, che raggiungevano anche i kg. 40;
- h) in atti vi è pure il documento valutazione rischi (DVR), che contiene specifiche indicazioni con riguardo sia ai rischi relativi alla mansione di stratificatore manuale, pacificamente svolta dal [redacted] nel periodo da settembre a dicembre 2007 e poi da novembre 2010 a gennaio 2019, sia alla mansione di rifilatore manuale, svolta dal medesimo da febbraio 2008 a ottobre 2010 e da febbraio 2019 in poi;
- i) tali rilievi portano ad escludere l'attendibilità della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, fondata su quesiti/parametri del tutto errati, avendo il Tribunale posto all'ausiliario coordinate in fatto non rispondenti all'accertamento (negativo) delle circostanze dedotte nello



- stesso ricorso introduttivo, fra cui l'adibizione a banco di lavoro alto cm 70 e movimentazione di sagome di peso di kg. 40;
- j) in ogni caso, quand'anche fosse provato il nesso causale fra la patologia contratta e l'attività lavorativa, nondimeno non sussisterebbe responsabilità datoriale, posto che la società ha sempre sottoposto il [REDACTED] a visita medica presso il medico competente e le visite si sono sempre concluse con un giudizio di idoneità alla mansione assegnata;
- k) soltanto nella visita del 13/09/2017 venne refertata una prescrizione specifica relativa al fatto, emerso per la prima volta, di una sofferenza a carico del rachide lombosacrale, che non escludeva l'idoneità alla mansione di stratificatore, tanto che il medico competente aveva solo "consigliato" e non "prescritto" l'assegnazione a compiti meno gravosi;
- l) a decorrere da tale visita il [REDACTED] è stato convocato a visita di controllo ben altre cinque volte e soltanto in quella dell'11/02/2019 vi è la specifica prescrizione di evitare *"assunzione e mantenimento prolungato della postura in flessione del rachide lombosacrale"*;
- m) nel periodo dal 13/09/2017 al 04/06/2019 il [REDACTED] è stato assente quasi continuativamente, agganciando ai giorni di malattia lunghi periodi di ferie e aspettativa per sei mesi, prolungando la sua assenza dal lavoro tanto da impedire l'espletamento di altre visite mediche di controllo;
- n) questa è una circostanza dirimente, come già ritenuto da questa Corte in fattispecie analoga, in cui è stato escluso qualunque profilo di colpa a carico della datrice di lavoro;
- o) d'altronde, se il comportamento colposo della datrice di lavoro avesse effettivamente determinato la malattia, le assenze prolungate avrebbero dovuto apportare miglioramenti alle patologie sofferte, che invece non si sono registrati;
- p) non sussistendo violazione dell'art. 2087 c.c., il licenziamento si rivela legittimo.
- 4.- Avverso tale sentenza [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
- 5.- [REDACTED] spa ha resistito con controricorso.
- 6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.



7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

CONSIDERATO CHE

1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 324 e 434 c.p.c., 111, co. 6, Cost., 132, co. 2, n. 4), c.p.c. per avere la Corte territoriale omissa di rilevare il giudicato interno formatosi sulla questione relativa alla mancanza di DVR relativi al periodo del rapporto di lavoro antecedente all'anno 2018, atteso che tale rilievo era contenuto nell'ordinanza conclusiva della fase c.d. sommaria e non era stata fatta oggetto di specifica impugnazione sul punto dalla società in sede di opposizione.

Il motivo è infondato per molteplici e concorrenti ragioni.

In primo luogo il giudicato non può formarsi su circostanze fattuali, bensì su diritti, ovvero sulla sequenza "fatto - norma - effetto" suscettibile di autonoma efficacia decisoria (Cass. ord. n. 32563/2024; Cass. ord. n. 30728/2022; Cass. n. 10760/2019).

In secondo luogo nel rito c.d. Fornero l'opposizione non è un'impugnazione dell'ordinanza, ma solo una prosecuzione del giudizio di primo grado, sicché l'ordinanza se opposta non passa in giudicato e il giudizio prosegue in relazione a tutte le deduzioni delle parti (Cass. n. 9458/2019; Cass. sez. un. n. 19674/2014).

Peraltro, dall'esame del quarto motivo di ricorso per cassazione si evince che, come riporta lo stesso ricorrente, un DVR anteriore all'anno 2018 - e precisamente del 10/11/2014 - era stato prodotto dalla società nel giudizio di primo grado come doc. 16.

Il motivo è altresì inammissibile per difetto di rilevanza, posto che la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto interrotto il nesso causale fra l'ipotetica nocività delle mansioni e le assenze per malattia nel periodo successivo alla visita medica del 13/09/2017 e fino al licenziamento del 04/06/2019 ed ha considerato tale interruzione decisiva per includere nel computo del periodo di comporto tutti quei giorni di assenza successivi alla predetta data.

2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111, co. 6, Cost., 132, co. 2, n. 4), 112, 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale motivato in modo apparente, avendo da un lato ritenuto



discordanti le deposizioni testimoniali e dichiarato risolutivi i documenti, dall'altro o messo di esaminare effettivamente i documenti prodotti in giudizio, nonché per avere ritenuto erroneamente pacifiche alcune circostanze invece controverse.

Il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte una rivalutazione e un diverso apprezzamento di determinati documenti, attività interdette in sede di legittimità in quanto riservate al giudice di merito.

Il motivo è poi infondato con riguardo all'asserita erronea applicazione del principio di non contestazione, posto che la Corte territoriale si è limitata a dichiarare pacifiche soltanto le mansioni svolte dal [REDACTED] nel corso del rapporto di lavoro e non altro.

3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111, co. 6, Cost., 132, co. 2, n. 4), 115 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c. per avere la Corte territoriale giustificato il proprio convincimento relativo all'interruzione del nesso causale fra condotta datoriale e patologie del lavoratore a decorrere dalla visita medica del 13/09/2017 mediante il richiamo delle argomentazioni di cui alla sentenza n. 1861/2023 del 17/10/2023, sebbene relativa a fattispecie diversa.

Il motivo è infondato.

A prescindere dal richiamo a quel suo precedente, la Corte territoriale ha accertato in punto di fatto che il [REDACTED] a decorrere dalla visita medica del 13/09/2017 e fino al licenziamento del 04/06/2019 era stato assente quasi continuativamente, agganciando ai giorni di malattia lunghi periodi di ferie e aspettativa per sei mesi, prolungando la sua assenza dal lavoro tanto da impedire l'espletamento di altre visite mediche di controllo. I giudici del reclamo hanno considerato "dirimente" questa circostanza, come già ritenuto in quel precedente, e da questa circostanza hanno tratto la conseguenza sia dell'esclusione del nesso causale, sia in ogni caso di qualunque profilo di colpa a carico della datrice di lavoro.

Quindi la motivazione non è stata apparente, bensì ampiamente articolata, sia pure sulla base di criteri e di metri di valutazione che erano stati già spiegati in un precedente specifico della medesima Corte territoriale (sebbene relativa ad un dipendente affetto da patologie diverse da quelle del [REDACTED])



senza che però tale diversità potesse avere rilievo sul metodo dell'apprezzamento dell'interruzione del nesso causale).

4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente lamenta l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, relativi sia alla mancanza di DVR che coprissero l'intero periodo lavorativo, sia alla nocività dei banchi di lavoro anche di altezza di cm. 85 accertata dal CTU di primo grado.

Il motivo è inammissibile.

Nessuno dei fatti addotti si presenta come "decisivo", sia perché sono più d'uno e ciò esclude per definizione la decisività di ciascuno, sia perché – come sopra già evidenziato – la Corte territoriale ha attribuito rilievo "dirimente" alla prolungata e continuativa assenza del ████████ nel periodo dal 13/09/2017 al 04/06/2019, ritenuta significativa dell'inesistenza del nesso causale fra le assenze per malattia e le mansioni svolte, in considerazione del fatto che nel predetto arco temporale le prime erano state connotate da un "aggancio" ai lunghi periodi di ferie e aspettativa, in modo da realizzare una continuità delle assenze.

5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta "violazione e/o falsa applicazione" degli artt. 2087 e 2697 c.c., 15, 18, 28, 36, 37, 41, 71, 73, 168, 169, 181, 189, 200, 201 e 203 d.lgs. n. 81/2008, nonché 1363 c.c. per avere la Corte territoriale mancato di fare corretta applicazione dei principi della disciplina sostanziale della materia, nonché per aver erroneamente ripartito l'onere della prova.

Il motivo è infondato.

Sul piano del riparto dell'onere probatorio la sentenza di reclamo è conforme ai principi espressi da questa Corte in relazione all'art. 2087 c.c. (Cass. ord. n. 678/2023; Cass. n. 24804/2023). Peraltro, posto che l'assenza (durata oltre il periodo di comporto tutelato dal CCNL) è dipesa da malattia, incombeva sul lavoratore l'onere di dimostrare che tale malattia era dipesa dalle mansioni svolte (*ex multis* Cass. n. 678 cit.), con conseguente responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. e connessa esclusione di quei giorni di assenza dal computo del comporto. Tale prova non risulta essere stata data, avendo anzi la Corte territoriale ritenuto raggiunta la prova contraria in favore della società.



Quanto alla rilevanza negata alla sentenza passata in giudicato, conclusiva del giudizio intentato dal [REDACTED] nei confronti dell'INAIL, con la quale era stata accertata la natura professionale della stessa malattia che aveva dato origine e causa alle assenze oggetto del presente giudizio, la Corte territoriale ha motivato su tale irrilevanza in considerazione della mancata partecipazione della società datrice di lavoro a quel giudizio e, quindi, sulla conseguente inopponibilità di quel giudicato nel presente giudizio. Tale motivazione è conforme a diritto (art. 2909 c.c.)

6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

7.- In caso di diffusione deve essere omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente e dei terzi coinvolti nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell'art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.

In caso di diffusione dispone che sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente e dei terzi coinvolti nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 27/03/2025.

La Presidente
dott.ssa Antonella Pagetta

